

SOTTOMISURA 19.3

Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale (GAL).

La Sottomisura finanzia i progetti di cooperazione che hanno l'obiettivo di facilitare lo scambio di esperienza tra i diversi territori rurali e di consentire la realizzazione di masse critiche in termini di risorse umane e finanziarie per iniziative di valenza extra-locale.

I progetti di cooperazione concorrono al raggiungimento degli obiettivi e corrispondono ad azioni concrete in grado di produrre benefici chiaramente identificabili per i territori, e non essere limitate al solo scambio di esperienze.

La cooperazione può intendersi sia come inter-territoriale, ovvero cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro, sia come cooperazione transnazionale, ossia cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di Paesi terzi.

La Sottomisura persegue i suoi obiettivi attraverso l'*Operazione 19.3.1 Preparazione e attuazione progetti di cooperazione dei GAL* e si articola in due distinti interventi.

Intervento A)

Preparazione dei progetti di cooperazione dei GAL.

Consiste nel sostegno ai costi di preparazione tecnica del progetto di cooperazione inter-territoriale e transnazionale, per favorire la costituzione dei partenariati e migliorare la qualità progettuale.

Intervento B)

Attuazione dei progetti di cooperazione dei GAL. Consiste nel sostegno ai costi per l'attuazione dei progetti di cooperazione inter-territoriale e transnazionale.

I **beneficiari** dell'Operazione per entrambi gli interventi sono:

GAL ammessi e finanziati dalla Regione a seguito di una selezione.

Importi e aliquote di sostegno

Intervento A)

I costi di preparazione dei progetti di cooperazione sono riconosciuti fino al 100% nel limite massimo del 10% della spesa pubblica complessiva prevista per l'attuazione del progetto di cooperazione stesso.

Intervento B)

I costi di attuazione dei progetti di cooperazione sono riconosciuti all'80% nel limite massimo del 3% della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della Sottomisura 19.2.

RESPONSABILE DI MISURA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE

Dirigente ROBERTO ALEANDRI

tel. 06.51688153

email raleandri@regione.lazio.it

ALESSIO LEONELLI

tel. 06.51688127

email a.leonelli@regione.lazio.it

TESTO LEGALE

19.3.1 Preparazione e attuazione progetti di cooperazione dei GAL

Sottomisura 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale

Descrizione del tipo di intervento

I progetti di cooperazione hanno l'obiettivo di facilitare lo scambio di esperienza tra i diversi territori rurali e di consentire la realizzazione di masse critiche in termini di risorse umane e finanziarie per iniziative di valenza extra-locale. Le iniziative consistono nel mettere in comune le proprie conoscenze ed idee al fine di realizzare un'iniziativa concreta. Le azioni di natura immateriale, quali quelle formative, lo scambio di saperi e competenze, potranno essere previste soltanto se rientranti nella realizzazione di un'iniziativa concreta.

I progetti di cooperazione devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia di sviluppo locale.

Alla cooperazione Leader è associato il fabbisogno n.40 Migliorare la capacità progettuale degli attori locali. Tale fabbisogno ha come focus area dirette la 6A e 6B e come indirette tutte le altre ad esclusione della 2B, 4B, 4C e 6C. La logica alla base di questa scelta è che essendo LEADER un metodo di programmazione dal basso per sostenere lo sviluppo locale partecipato dei territori rurali, potenzialmente potrà contribuire a tutte le focus area in cui ricadranno i progetti di cooperazione dei GAL. Di tale scelta si fornisce evidenza nella tabella del par. PSR 5.2.6.2.2. "Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale" relativo alla priorità 6B, dove la sottomisura di cooperazione viene associata ai fabbisogni individuati dall'analisi di contesto.

I progetti di cooperazione devono corrispondere ad azioni concrete in grado di produrre benefici chiaramente identificabili per i territori; non sono ammissibili progetti di cooperazione limitati al solo scambio di esperienze, senza essere finalizzati alla costruzione di azioni comuni, attuate congiuntamente tra i partner.

Per cooperazione interterritoriale si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro.

Per cooperazione transnazionale si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di Paesi terzi.

L'operazione si articola in due distinti interventi:

Intervento a) Preparazione progetti di cooperazione dei GAL: sostegno ai costi di preparazione tecnica del progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale per favorire la costituzione dei partenariati e migliorare la qualità progettuale.

Intervento b) Attuazione progetti di cooperazione GAL: sostegno ai costi per l'attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Collegamenti con altre normative

Legge n. 241/1990

D. Lgs. N. 165/2001

D. Lgs. n. 163/2006

D.P.R. n. 207/2010

Beneficiari

GAL ammessi e finanziati dalla Regione a seguito della selezione.

Costi ammissibili

Intervento a) Preparazione progetti di cooperazione dei GAL: spese relative alla ricerca del partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto; spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specialistiche ed altre attività inerenti (redazione progetto, ecc.); spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti; spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione; spese generali relative all'organizzazione e al Coordinamento delle attività di progettazione e animazione.

Intervento b) Attuazione progetti di cooperazione GAL: spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione; spese relative a riunioni ed incontri di Coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature; spese per servizi di

interpretariato e traduzione; spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti; spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione (organizzazione di eventi, elaborazione e creazione di siti web, pubblicazioni, stampe, bollettini, newsletter, la produzione di materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne ed altro materiale pubblicitario, ecc.); spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (allestimento punti informativi, vetrine promozionali, ecc.); spese generali relative all'organizzazione e l'attuazione delle attività progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di monitoraggio, di acquisizione di hardware e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro, purché basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione; spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune; spese di Coordinamento.

Condizioni di ammissibilità

Intervento a) Costi eleggibili dalla data di approvazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo che include il progetto di cooperazione a livello di idea progettuale fino alla data di presentazione del progetto esecutivo di cooperazione alla Regione.

Intervento b) Costi eleggibili dalla data di presentazione del progetto esecutivo di cooperazione alla Regione.

Ai sensi dell'art. 70, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013 le operazioni sostenute con la 19.3 sono ubicate nell'area del GAL interessata dal PSL. Deroghe a tale principio possono essere autorizzate dall'Autorità di Gestione alle condizioni poste dal paragrafo 2 del citato articolo 70.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il progetto di cooperazione è presente nel PSL a livello di idea progettuale ed è selezionato contestualmente alla strategia di sviluppo locale.

I GAL finanziati presenteranno i progetti esecutivi di cooperazione all'AdG che li approverà a seguito di una procedura predefinita che valuterà:

- qualità del partenariato di cooperazione;
- qualità del progetto esecutivo di cooperazione;
- modalità di gestione del progetto di cooperazione.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento a) I costi di preparazione dei progetti di cooperazione sono riconosciuti al 100% nel limite massimo del 10% della spesa pubblica complessiva prevista per l'attuazione del progetto di cooperazione di cui alla 19.3.b.

Intervento b) I costi di attuazione dei progetti di cooperazione sono riconosciuti all'80% nel limite massimo del 3% della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'Organismo Pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:

- mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non Discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- non adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- non rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale;
- partnership del progetto di cooperazione con diversa metodologia, barriere linguistiche e culturali, differenti motivazioni, basso Coordinamento, bassa qualità progettuale;
- disallineamento procedurale e temporale tra i diversi soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo relativo al progetto di cooperazione.

Misure di attenuazione

L'AdG del PSR 2014/2020 attiva un sistema di supervisione dei GAL, da svolgersi attraverso audit almeno annuali, per verificare:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non Discriminazione,

- conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- l'adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale.

L'Audit è verbalizzato su apposite check-list e prevede un esito di adeguatezza oppure di non adeguatezza con specificata l'eventuale Richiesta di Azione Correttiva (RAC) e i tempi di risoluzione / adeguamento da parte del GAL.

L'AdG attiva, inoltre, un'azione di Coordinamento dei GAL attraverso riunioni periodiche, almeno trimestrali, per monitorare tra l'altro lo stato di attuazione dei progetti di cooperazione e le relative disposizioni attuative.

Azione di Coordinamento tra AdG, OP e GAL coinvolti nel progetto di cooperazione, possibilmente al livello di MI-PAAF / RRN, per allineare procedure e tempi di realizzazione dei progetti di cooperazione.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La Regione Lazio non attiva il "Kit di avviamento Leader".

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rinvia a quanto descritto al paragrafo "19.3.1 Preparazione e attuazione progetti di cooperazione dei GAL".

Il progetto di Cooperazione è presente nel PSL a livello di idea progettuale ed è selezionato contestualmente alla strategia di sviluppo locale.

I GAL finanziati presenteranno i progetti esecutivi di cooperazione in linea con quanto disposto dall'art. 44, par. 3 del Reg. (UE) 1305/2013.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda all'omonimo paragrafo valido per l'intera misura 19.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013

Come descritto al paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali", lo sviluppo locale Leader nel Lazio è concentrato su territori subregionali specifici con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, né superiore a 150.000 abitanti in linea con i limiti di cui all'art. 33 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarietà globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 14.2.

La Regione Lazio ha deciso di non optare per il plurifondo in ambito Leader, riservando il finanziamento di tale ap-

proccio al solo FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Intervento a) Non è prevista la possibilità di richiedere anticipazioni.

Intervento b) È prevista la possibilità di richiedere anticipazioni fino a un massimo del 50%, con le modalità stabilite dall'OP AGEA.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'Organismo Pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rinvia al paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali".

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 15.4.